

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera della Direttrice Generale della ASL n°5 di Oristano n. del , viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il/La Dott./Dott.ssa nato a il Cod.Fisc. , residente in , di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL 5 Oristano n. 796 del 5 dicembre 2024: <https://www.asl5oristano.it/albo-pretorio/regolamenti/>

PREMESSO

- che con deliberazione D.G. n. 271 del 16/07/2026 si procedeva all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di n. 3 incarichi libero professionali destinati a medici specialisti in Medicina Interna o disciplina affine/equipollente per le attività del Progetto aziendale

"Potenziamento delle attività della Medicina" presso il P.O. San

Martino di Oristano;

- che con deliberazione D.G. n. _____ del _____ la ASL di Oristano approvava

il verbale, redatto dalla Commissione relativo alla valutazione delle

manifestazioni di interesse pervenute e autorizzava il conferimento di

un incarico libero professionale, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs.

165/2001, al professionista Dott. ;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di

subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi

degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista

risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione

specifica correlata alle attività della propria formazione

professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di

conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di

natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile

ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale con il Dott.

in qualità di medico specialista in Nefrologia,

da impiegare le attività del Progetto aziendale "Potenziamento delle attività della Medicina" presso il P.O. San Martino di Oristano;

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto per il periodo di 6 (sei) mesi.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la SC Medicina Interna del PO San Martino di Oristano.

Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico specialista in Nefrologia.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'espletamento delle attività del Progetto aziendale "Potenziamento delle attività della Medicina" presso il P.O. San Martino di Oristano come approvato con deliberazione D.G. n. 271 del 16/07/2026.

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

L'attività svolta è rapportata ad un orario massimo di n° 20 ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della SC di riferimento, con un compenso orario pari ad euro 90,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta.

Il professionista si impegna a non superare complessivamente il limite massimo settimanale di n. 38 ore, calcolato su base mensile.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il valore presunto del contratto ammonta **ad € 46.800,00.**

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n°196/03, è individuato dal Direttore/Responsabile della SC di riferimento quale soggetto *Autorizzato al trattamento dei dati personali*, come da atto di nomina allegato al presente contratto.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto

delle istruzioni impartite nel suddetto atto di nomina nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl.oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;

- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 40 del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 11 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ed è costituito da n. 8 pagine e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il/La Professionista**La Direttrice Generale ASL di Oristano**

Grazia Cattina